



LEGGE 27 gennaio 2006 n.22

REPUBBLICA DI SAN MARINO

LEGGE QUADRO SUL TURISMO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 gennaio 2006.

TITOLO I OGGETTO, FINALITÀ, ISTITUZIONI

Art. 1 *(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di turismo ed attività ricettive demandando ai Regolamenti di attuazione la disciplina dei procedimenti amministrativi.
2. La Repubblica di San Marino assicura lo sviluppo del turismo quale fondamentale risorsa della comunità promuovendo, in particolare, la valorizzazione delle risorse turistiche e la qualificazione degli operatori, dei servizi e delle strutture, ed uniformandosi ai principi ed alle raccomandazioni del Codice Mondiale di Etica del Turismo, approvato dall'Assemblea dell'Organizzazione Mondiale del Turismo e dalle Nazioni Unite in data 30 ottobre 1999.

Art. 2 *(I regolamenti di attuazione)*

1. I regolamenti di attuazione contengono le norme che disciplinano l'operatività della presente legge in forza dei rinvii in essa contenuti, anche attraverso gli adeguamenti suggeriti dalla necessità di mantenere un costante rapporto tra previsione legislativa e vita economica e di relazione.
2. I regolamenti di attuazione vengono adottati dal Congresso di Stato con decreto avente forza di legge, su proposta del Segretario di Stato per il Turismo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(La Segreteria di Stato per il Turismo)

1. La Segreteria di Stato per il Turismo cura l'attuazione delle politiche turistiche, esercitando funzioni di programmazione, indirizzo, controllo, vigilanza e promozione turistica.
2. La Segreteria di Stato per il Turismo esamina la relazione tecnica e finanziaria di cui all'articolo 10 - lettera g), assumendo le decisioni conseguenti.

Art. 4

(La Consulta per il Turismo)

1. E' istituita la Consulta per il Turismo, alla quale sono demandati compiti consultivi e propositivi relativamente al comparto turistico e per le attività che con esso presentano stretta affinità e connessione.
2. La Consulta per il Turismo è composta dal Segretario di Stato per il Turismo - che la presiede - dal Segretario di Stato per il Commercio, dal Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, dal Segretario di Stato per il Territorio, dal Direttore dell'Ufficio di Stato per il Turismo, da un rappresentante di ciascuna associazione di categoria operante nel settore turistico-commerciale e dal Direttore Generale del Convention & Visitors Bureau. La Consulta è nominata dal Consiglio Grande e Generale e resta in carica fino alla fine della legislatura.
3. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Consulta per il Turismo - su proposta del Presidente - consulenti ed esperti esterni, nonché i Segretari di Stato in relazione alle materie di loro competenza.
4. La Consulta per il Turismo, su proposta del Presidente, nomina il Vice Presidente scegliendolo tra i soggetti che svolgono attività professionale nel settore del turismo ed il segretario verbalizzante, che potrà essere scelto anche fra persone non appartenenti alla Consulta per il Turismo.
5. La Consulta per il Turismo viene convocata dal Presidente e/o quando lo richiedano almeno cinque dei suoi componenti.
6. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco delle materie e/o pratiche da esaminare.
7. La Consulta per il Turismo è validamente costituita quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
8. La Consulta per il Turismo, nella prima seduta relativa al suo insediamento, provvede ad adottare un regolamento interno che disciplina il proprio funzionamento.

Art. 5

(Compiti e funzioni della Consulta per il Turismo)

1. Alla Consulta per il Turismo sono attribuiti, nell'ambito delle materie e funzioni relative al turismo ed alle attività che con esse presentano stretta affinità e connessione, i seguenti compiti:
 - a) collaborare alla definizione del Piano Triennale di cui all'articolo 6, secondo comma;
 - b) presentare al Segretario di Stato per il Turismo proposte e suggerimenti in ordine alla programmazione, incentivazione, realizzazione e ammodernamento di infrastrutture e strutture alberghiere, sportive, di servizio, per il tempo libero, al fine di incrementare l'offerta turistica e la ricettività del comparto turistico-commerciale;
 - c) avanzare proposte alla Segreteria di Stato per il Turismo circa la realizzazione di interventi di carattere urbanistico finalizzati alla promozione, incentivazione e riqualificazione del settore turistico, la razionalizzazione della viabilità, l'uso degli spazi e delle aree da adibirsi a parcheggio, la predisposizione di un piano sistematico delle esposizioni pubblicitarie, anche attraverso proposte di modifica degli strumenti urbanistici e legislativi in materia;

- d) identificare proposte per offerte commerciali dotate di particolare capacità attrattiva nel settore turistico, correlate anche a singole iniziative, tali da incrementare l'offerta e la ricettività dei vari comparti;
 - e) avanzare proposte e suggerimenti per individuare incentivi, anche di carattere fiscale e tributario, che possano incrementare l'offerta e la ricettività turistico-commerciale dei vari comparti;
 - f) presentare proposte di legge o di modifica della legislazione esistente, individuare ogni altra iniziativa al fine di favorire ed incrementare la ricettività e l'attrattività del comparto turistico-commerciale della Repubblica;
2. Le proposte di cui al comma precedente dovranno essere corredate da una relazione illustrativa.
3. Le proposte di cui al primo comma saranno sottoposte, dalla Segreteria di Stato per il Turismo, all'esame del Congresso di Stato per quanto di competenza.
4. Il Congresso di Stato, quando accoglie le proposte della Consulta, informa, tramite il Segretario di Stato per il Turismo, i membri della Consulta e demanda l'attuazione delle stesse alle Segreterie di Stato ed agli uffici competenti, nel rispetto delle norme stabilite dalle leggi della Repubblica.

Art. 6

(La politica promozionale)

1. Il Congresso di Stato individua le linee generali della politica promozionale del turismo, nell'ambito della programmazione economica generale, e ne determina i relativi finanziamenti a bilancio, favorisce lo sviluppo del settore turistico sammarinese anche mediante il potenziamento dell'immagine della Repubblica ed attraverso una moderna ed efficace campagna di comunicazione e la promozione dell'offerta turistica, sia in Italia che all'estero.
2. La Segreteria di Stato per il Turismo, in armonia con le linee di programmazione generale, adotta il Piano triennale di promozione turistica. Il Piano individua gli obiettivi e gli strumenti dell'azione di governo con specifico riguardo ai seguenti aspetti:
- a) mercati turistici di riferimento;
 - b) interventi da realizzare;
 - c) strumenti tecnico professionali e risorse da impiegare;
 - d) individuazione dei soggetti attuatori;
 - e) graduatoria delle priorità;
 - f) individuazione dei tempi di attuazione.
3. Avuto riguardo degli obiettivi indicati, la Segreteria di Stato per il Turismo articola il Piano triennale in piani annuali che vengono attuati sulla base del bilancio di competenza assegnato.
4. La Segreteria di Stato per il Turismo si avvale per l'attuazione dei compiti ad essa attribuiti dell'Ufficio di Stato per il Turismo e del Convention & Visitors Bureau di cui ai successivi articoli 9 e 10, disponendo le direttive operative e gestendo gli strumenti e le risorse per attuarle.

Art. 7

(Il Piano triennale di promozione turistica)

1. I compiti di indirizzo e programmazione sono indicati nel Piano triennale di promozione turistica, nel quale vengono definiti:
- a) le linee strategiche dell'attività di promozione turistica e di marketing territoriale turistico, previa consultazione degli organismi pubblici e dei rappresentanti delle categorie turistiche. La consultazione è coordinata dal Segretario di Stato per il Turismo;
 - b) le azioni per il perseguimento degli obiettivi;
 - c) i criteri per l'eventuale concessione di contributi e incentivi ad enti e soggetti privati per progetti di

- sviluppo ed iniziative di promozione turistica e dell'ospitalità sammarinese;
- d) gli indirizzi per lo sviluppo della domanda e della qualità dell'offerta, definendo gli obiettivi ed i criteri dell'azione di promozione;
 - e) il monitoraggio sull'attuazione della programmazione;
 - f) l'individuazione del budget da assegnare per la realizzazione dei Piani di promozione annuale.
2. Entro il 30 giugno dell'anno precedente al triennio di riferimento, la Segreteria di Stato per il Turismo, sentito il parere della Consulta per il Turismo, approva il Piano triennale, verificandone la compatibilità con gli indirizzi e la programmazione generale della Repubblica.

Art. 8

(Il Piano di promozione annuale)

1. In attuazione del Piano triennale, la Segreteria di Stato per il Turismo approva, entro il 30 ottobre di ogni anno, previa consultazione delle organizzazioni degli operatori turistici, il Piano annuale delle attività e degli obiettivi da perseguire nell'anno successivo.
2. Il piano indica in particolare:
- a) gli indirizzi e le strategie della politica turistica;
 - b) le iniziative, l'organizzazione, gli strumenti ed i soggetti per l'azione di promozione turistica;
 - c) i piani ed i programmi;
 - d) i criteri e le modalità per la concessione di contributi ed incentivi;
 - e) le modalità di verifica dei progetti in relazione agli obiettivi prefissati.
3. Entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello cui si riferisce la programmazione, tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, presentano alla Segreteria di Stato per il Turismo progetti e programmi degli interventi che intendono effettuare e obiettivi da raggiungere.
4. La Segreteria di Stato per il Turismo determina il finanziamento del Piano annuale e, eventualmente, dei programmi turistici speciali proposti da associazioni o operatori associati.

Art. 9

(L'Ufficio di Stato per il Turismo)

1. L'Ufficio di Stato per il Turismo sovrintende, sulla scorta delle direttive contenute nel Piano triennale e nel Piano annuale, alla promozione turistica e al marketing territoriale turistico, curando l'affidamento delle azioni operative. Esso svolge, altresì, i seguenti compiti:
- a) promuove e coordina studi e valutazioni dei mercati per determinare gli obiettivi generali e le azioni possibili nel settore turistico;
 - b) elabora il piano per la comunicazione e l'immagine turistica, realizzando strumenti editoriali, veicoli pubblicitari ed i media ritenuti opportuni;
 - c) promuove e coordina studi in materia di sviluppo ed incentivazione dell'industria alberghiera e dell'ospitalità;
 - d) individua e cura l'organizzazione di iniziative promozionali ed eventi affidandone, ove ritenuto opportuno, l'attuazione al Convention & Visitors Bureau, alle Associazioni di categoria del settore o ad altri soggetti ;
 - e) studia, promuove e coordina, anche in collaborazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative nel campo del turismo, le iniziative di formazione nei vari campi di attività.
2. L'Ufficio di Stato per il Turismo esercita, inoltre, le funzioni e i compiti amministrativi ed esecutivi concernenti:
- a) la raccolta e la pubblicazione delle tariffe delle strutture ricettive e la loro validazione annuale, nonché il controllo sull'applicazione delle tariffe;
 - b) l'attribuzione della classificazione delle strutture ricettive e il controllo su di esse;
 - c) la vigilanza sulle Agenzie di Viaggio e Tour Operator previste dal Regolamento di Attuazione;

- d) l'istruttoria relativa alle prove per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche, il rilascio delle abilitazioni, la relativa vigilanza;
- e) l'erogazione dei contributi agli operatori;
- f) l'informazione turistica;
- g) la collaborazione con il settore privato e con le realtà associative del turismo;
- h) la collaborazione con gli Enti e le Istituzioni all'uopo preposti, per la raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati statistici;
- i) la vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo II e III e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'articolo 27.

Art. 10

(Il Convention & Visitors Bureau)

1. Il Convention & Visitors Bureau (CVB) è un'agenzia di servizio, di diritto privato, che svolge compiti operativi ed attuativi nel campo del turismo. Il Convention & Visitors Bureau è costituito in società per azioni a partecipazione mista pubblico/privato. Le quote azionarie dovranno essere sottoscritte per almeno il 51% dallo Stato e le restanti quote azionarie dalle Associazioni di categoria del settore e da soggetti privati del settore.
2. Il Convention & Visitors Bureau, ove non disposto dalla presente legge, sarà retto dalle norme in materia societaria e dalle disposizioni statutarie. Lo statuto dovrà specificare:
 - l'oggetto sociale;
 - le norme relative al funzionamento dell'Assemblea dei soci;
 - le norme relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
 - le norme relative al funzionamento del Collegio sindacale;
 - le norme gestionali, contabili, finanziarie relative alla gestione economica del CVB;
 - le norme relative al servizio di cassa e tesoreria;
 - le norme inerenti la ripartizione degli utili e delle perdite.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente.
4. Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri, nominati dal Congresso di Stato su proposta per i 2/3 della Segreteria di Stato per il Turismo, per 1/3 dei privati.
5. Il Convention & Visitors Bureau, raccordandosi con le linee di politica del turismo definite dalla Segreteria di Stato per il Turismo, svolge le seguenti attività:
 - a) adotta la propria pianta organica e gli atti necessari al proprio funzionamento interno;
 - b) realizza le azioni ed i progetti affidatigli dall'Ufficio di Stato per il Turismo e dalla Segreteria di Stato per il Turismo in materia di Piano triennale e Piano annuale;
 - c) collabora con la Segreteria di Stato per il Turismo e con l'Ufficio di Stato per il Turismo alla formazione del Piano triennale e del Piano annuale di promozione;
 - d) può gestire ed organizzare gli eventi, le manifestazioni e le iniziative promozionali e l'attività congressuale presso il Centro Congressi "Kursaal" ed in altre infrastrutture adatte allo scopo, affidategli dalla Segreteria di Stato per il Turismo;
 - e) delibera ed attua iniziative proprie;
 - f) approva entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di svolgimento la relazione tecnica e finanziaria a consuntivo dell'attività svolta, da presentarsi successivamente all'Ufficio di Stato per il Turismo. L'Ufficio di Stato per il Turismo inoltra la relazione alla Segreteria di Stato per il Turismo con eventuali osservazioni e considerazioni;
 - g) la Segreteria di Stato per il Turismo può assegnare annualmente al Convention & Visitors Bureau il budget di spesa necessario all'attuazione dei programmi e delle iniziative individuate dalla Segreteria, la cui gestione è affidata al Convention & Visitors Bureau.
6. I tempi e modalità di costituzione del CVB sono stabiliti nel Regolamento di attuazione.
7. Lo Statuto del Convention & Visitors Bureau dovrà essere formulato, in collaborazione con le Associazioni di Categoria del settore, entro il 30 settembre 2006.

Art. 11

(Il direttore esecutivo del Convention & Visitors Bureau)

1. Il Consiglio di Amministrazione del CVB nomina il direttore esecutivo, scegliendolo da una terna di nomi di esperti nel settore turistico, su proposta del Presidente del Convention & Visitors Bureau.
2. Il direttore esecutivo attua le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività del personale, cura la tenuta degli atti, dei libri e dei registri contabili, collabora con lo stesso Consiglio di Amministrazione nella individuazione delle linee operative.
3. I requisiti, la durata dell'incarico del direttore esecutivo e le modalità di rinnovo o revoca anticipata dello stesso sono previste dal regolamento di attuazione.

Art. 12

(L'Osservatorio Turistico)

1. L'Osservatorio Turistico, con la collaborazione delle imprese turistiche sammarinesi e degli uffici pubblici che operano nel campo del turismo e dei settori economici e tecnici coinvolti nel turismo e delle Associazioni di categoria del settore, effettua rilevazioni, sondaggi, analisi di mercato, previsioni, monitoraggi, riferendone al Segretario di Stato per il Turismo al fine di metterlo nelle condizioni di svolgere in maniera informata la politica turistica, di anticipare gli eventi, gestire le crisi, partecipare ad eventuali iniziative speciali.
2. I membri dell'Osservatorio Turistico vengono nominati dal Segretario di Stato per il Turismo. L'Osservatorio Turistico è affidato a soggetti di provata esperienza e professionalità scelti tra esperti, per il monitoraggio continuo del sistema turistico.
3. L'Osservatorio Turistico, inoltre, contribuisce con dati, informazioni e studi statistici alla formulazione del Piano triennale e del Piano annuale di concerto con il Segretario di Stato per il Turismo e partecipa con funzioni consultive alle riunioni del CVB e della Consulta del Turismo.
4. Norme, procedure di funzionamento e composizione dell'Osservatorio Turistico sono previste dal Regolamento d'attuazione.

TITOLO II

LE IMPRESE TURISTICHE: LE STRUTTURE RICETTIVE

Art. 13

(Le imprese turistiche)

1. Sono imprese turistiche le attività economiche organizzate in forma professionale per la produzione, gestione, commercializzazione, erogazione di ospitalità e altri servizi connessi in strutture ricettive e/o per l'intermediazione di servizi turistici.
2. Sono imprenditori turistici coloro che pongono in atto le attività economiche di cui al primo comma.
3. Le imprese, sia in forma individuale che societaria abilitate all'esercizio dell'attività turistica debbono iscriversi ad apposito Registro delle Imprese Turistiche tenuto dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
4. Ai fini dell'ottenimento della licenza per lo svolgimento in forma individuale di attività turistica, il richiedente deve, oltre a trovarsi nelle condizioni personali previste dalla vigente legislazione in materia di rilascio di patenti d'esercizio, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di certificato professionale rilasciato dal Centro di Formazione Professionale, o di diploma professionale rilasciato da Istituti Professionali per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione o dagli Istituti Tecnici per il Turismo, o della laurea in studi turistici o di master in studi turistici rilasciati da Istituti abilitati; oppure nel caso non si disponga di uno dei titoli di studio o professionali sopra indicati e fermo restando il possesso degli altri requisiti, aver frequentato positivamente un corso abilitante di cui al Regolamento di attuazione della presente legge;
- b) aver superato l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di imprese di cui al Regolamento di attuazione della presente legge.

5. Ai fini dell'ottenimento della licenza per lo svolgimento in forma societaria di attività turistica, il socio promotore ovvero la persona fisica preposta all'attività medesima deve, oltre a trovarsi nelle condizioni personali previste dalla vigente legislazione in materia di rilascio di patenti d'esercizio, essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma.

6. Le imprese esercitate in forma individuale e societaria, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono legalmente le attività di cui al primo comma, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione previa domanda da presentare all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14

(Le strutture ricettive alberghiere)

1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi organizzati per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio con o senza servizio autonomo di cucina ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorazione.

2. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in alberghi, residenze turistico-alberghiere e motel.

3. Le strutture ricettive alberghiere debbono avere un numero di camere non inferiore a sette. Sono ammesse deroghe al presente comma solo in presenza di edifici di particolare valore storico monumentale situati in centri storici o in strutture già esistenti al momento della entrata in vigore della presente legge.

4. Sono alberghi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative residenziali (alloggi con punti cottura e servizi connessi), in misura percentuale non superiore al 20% della complessiva capacità ricettiva della struttura.

5. Sono residenze turistico-alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, quotidiana pulizia e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate, per non meno dell'80% delle camere, di servizio autonomo di cucina ed eventuale offerta di servizi centralizzati. Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di camere e suite, in misura percentuale non superiore al 20% della complessiva capacità ricettiva della struttura.

6. Sono motel gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e dei motocicli, che assicurino agli stessi servizi di riparazione ed eventualmente rifornimento carburante.

7. Le strutture alberghiere possono svolgere la propria attività, oltre che nella sede principale, ove vanno allocati i servizi di ricevimento e reception ed altri servizi generali, anche in dipendenze. Le dipendenze sono ubicate in immobili diversi da quello della sede principale, in uno stesso contesto immobiliare; o anche in una parte separata dello stesso immobile, quando ad essa si accede da un diverso ingresso.

8. Le strutture ricettive alberghiere sono classificate per stelle. Le stelle sono attribuite in numero di 5, 4, 3, 2 e 1 secondo caratteristiche e requisiti di cui al successivo decimo comma. Gli alberghi

classificati a 5 stelle possono assumere la denominazione aggiuntiva “Lusso”, quando sussistano le condizioni previste nel Regolamento di attuazione.

9. La classifica viene attribuita su domanda inoltrata dalla persona fisica o giuridica titolare dell'autorizzazione.

10. Le caratteristiche e i requisiti strutturali e funzionali minimi di cui al presente articolo sono determinati dal regolamento di attuazione.

11. La classificazione è rilasciata dalla “Commissione per la classificazione e vigilanza sulle imprese ricettive” di cui all'articolo 20.

Art. 15

(Le strutture ricettive all'aria aperta)

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta i villaggi turistici ed i campeggi.

2. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti aventi caratteristiche individuate nel regolamento d'attuazione, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento.

3. Sono campeggi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, allestiti ed attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno temporaneo di turisti provvisti, di norma, di tende, caravan, autocaravan, mobil-house, maxicaravan, o altri mezzi mobili di pernottamento. Nei campeggi è consentita la presenza di tende, caravan e allestimenti stabili minimi installati a cura del gestore quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25% di quella complessiva dell'esercizio rapportata all'area utilizzabile.

4. I campeggi e i villaggi turistici possono assumere la denominazione aggiuntiva di “Centro Vacanze”, qualora siano dotati di impianti sportivi, di intrattenimento e di svago con annessi servizi commerciali e di ristorazione.

5. I villaggi turistici e i campeggi sono classificati per stelle. Le stelle sono attribuite in numero di 3, 2 e 1 secondo caratteristiche e requisiti di cui al settimo comma.

6. La classifica viene attribuita su domanda inoltrata dalla persona fisica o giuridica interessata.

7. Le caratteristiche e i requisiti strutturali e funzionali minimi per la classificazione sono determinati dal Regolamento di attuazione.

8. Alla classificazione provvede la Commissione per la classificazione e vigilanza delle imprese ricettive, costituita secondo le modalità di cui all'articolo 20, secondo comma e disciplinate dal Regolamento di attuazione relativo.

9. Nelle strutture ricettive di cui al presente articolo non sono soggetti a concessione od autorizzazione edilizia gli allestimenti mobili per il pernottamento, quali caravan, mobil-house, maxicaravan e simili installati dal gestore a servizio dei clienti, alle condizioni che non siano in alcun modo collegati permanentemente con il terreno e che il gestore garantisca, con impegno scritto, a pena di revoca dell'autorizzazione, la rotazione dei clienti.

Art. 16

(Gli esercizi di affittacamere)

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture che comprendono fino a sette camere, ubicate in non più di tre appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali si forniscono alloggio ed eventuali servizi complementari, e - limitatamente alle persone alloggiate - alimenti e bevande.

2. In particolare, gli affittacamere assicurano, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:

- a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana per ogni cliente;
- b) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.

3. L'utilizzo di un appartamento o di un immobile secondo le modalità previste dal presente

articolo non ne comporta il cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.

4. Le norme e le procedure di autorizzazione sono contenute nel Regolamento di attuazione.

Art. 17

(Le case e gli appartamenti per soggiorno turistico)

1. Sono case e/o appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici, con o senza cucina autonoma, e gestite unitariamente in forma imprenditoriale per locazione a ospiti non residenti in Repubblica senza offerta di servizi centralizzati, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.

2. Si considera attività ricettiva svolta mediante gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico, di lavoro, affari, studio e simili.

3. Nella gestione delle case e appartamenti di questo tipo devono essere assicurati i seguenti servizi:

- a) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
- b) fornitura di biancheria pulita a ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta;
- c) fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento e/o condizionamento;
- d) assistenza per la manutenzione delle unità abitative e per la riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni;
- e) servizio recapito e ricevimento ospiti.

4. La gestione di case e appartamenti non può, comunque, comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati propri delle aziende alberghiere.

5. L'utilizzo di case e appartamenti secondo le modalità previste dal presente articolo non ne comporta il cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.

6. Coloro che intendono dare alloggio a ospiti nella tipologia ricettiva disciplinata dal presente articolo sono tenuti a darne comunicazione, ai sensi delle leggi sammarinesi sulla sicurezza e sui forensi alla Gendarmeria, ed ai fini statistici all'Ufficio di Stato per il Turismo.

7. L'esercizio delle attività ricettive indicate nel presente articolo è subordinato al rilascio di licenza previa verifica dell'esistenza dei requisiti da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. La licenza contiene l'indicazione del numero delle unità abitative, dei posti letto, dei bagni e di altri eventuali servizi autorizzati.

8. Il titolare della licenza comunica preventivamente ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione, al fine del riscontro della permanenza dei requisiti. Tali variazioni sono annotate nell'atto di autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

9. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio trasmette copia della licenza all'Ufficio di Stato per il Turismo e comunica ad esso ogni variazione per l'eventuale divulgazione promozionale.

10. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al terzo, quarto, quinto e sesto comma, coloro che intendono dare alloggio in case e appartamenti per vacanza per periodi fino a trenta giorni, in forma non imprenditoriale, devono darne contestuale comunicazione annuale all'Ufficio di Stato per il Turismo precisando l'ubicazione e le caratteristiche abitative dell'alloggio locato.

11. Modalità e procedure sono contenute nel Regolamento di attuazione.

Art. 18

(Il turismo rurale)

1. Costituiscono attività ricettive di turismo rurale le strutture localizzate in fabbricati rurali, secondo quanto previsto dalla legge sulle attività del turismo rurale, per non più di sette camere e quindici posti letto, con eventuale fornitura del servizio di ristorazione esclusivamente per la clientela

alloggiata ed eventualmente gestione di attrezzature agricole, sportive e ricreative coerenti con l'attività ricettiva rurale.

2. Le attività del turismo rurale sono disciplinate da apposita legge.

Art. 19

(Il "Bed & breakfast")

1. La Repubblica di San Marino favorisce lo sviluppo della ricettività alberghiera a carattere familiare denominata "Bed & Breakfast".

2. Si definisce esercizio di "Bed & Breakfast", l'attività ricettiva extra-alberghiera condotta da chi, nella casa in cui abita e risiede anagraficamente, offre un servizio di alloggio e fornisce la prima colazione, in non più di quattro camere per un massimo di dodici posti letto, con carattere saltuario o in determinati periodi dell'anno.

3. Condizione per l'esercizio dell'attività è il rispetto delle norme igienico-sanitarie, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche, nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso proprie delle civili abitazioni, e comporta l'obbligo di dimora del titolare nella casa adibita all'attività durante il periodo in cui si effettua il servizio.

4. L'esercizio dell'attività è subordinato alla denuncia di inizio attività e non è soggetto al rilascio di licenza.

5. Modalità, termini, procedure e sanzioni sono contenute nel Regolamento di attuazione.

TITOLO III

NORME COMUNI ALLE IMPRESE RICETTIVE

Art. 20

(La classificazione)

1. Le funzioni amministrative in materia di classificazione delle strutture ricettive sono attribuite alla Commissione per la classificazione e vigilanza sulle imprese ricettive che delibera l'assegnazione della classifica e/o la sua revisione e rilascia il certificato necessario per ottenere la licenza di cui all'articolo 21.

2. La Commissione per la classificazione e vigilanza sulle imprese ricettive è nominata dal Consiglio Grande e Generale, dura in carica 5 anni ed è composta dal Direttore dell'Ufficio di Stato per il Turismo - che la coordina - e da sei esperti di cui tre designati dalle Associazioni di Categoria del settore ed è disciplinata dal Regolamento di attuazione.

3. Il Regolamento di attuazione indica le procedure e i requisiti di classificazione, i segni distintivi corrispondenti al tipo di struttura e al livello di classificazione e le indicazioni da esporre al pubblico, nonché i parametri per la quantificazione dei posti letto da assegnare a ciascuna camera o unità abitativa e per definire la capacità ricettiva dei campeggi e dei villaggi turistici.

Art. 21

(Licenza d'esercizio, denominazione, riconversione)

1. L'esercizio delle attività ricettive è subordinato al rilascio di una licenza da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di rilascio di patenti d'esercizio a persone fisiche e giuridiche, salvo quanto previsto dall'apposita legge per le

strutture ricettive di cui all'articolo 18 e quanto disposto dall'articolo 19.

2. La denominazione e la consistenza delle strutture ricettive e le relative variazioni contenute nell'atto di classificazione sono inserite nella licenza. La denominazione scelta per contrassegnare l'azienda è sottoposta ad approvazione dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, che può chiederne la modifica per evitare omonimie fra esercizi e/o indicazioni atte a indurre il turista in erronei convincimenti.

3. Le strutture ricettive possono essere riconvertite da una tipologia all'altra fra quelle previste, fermi restando i vincoli previsti dalla presente legge e dai relativi Regolamenti attuativi.

4. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio trasmette all'Ufficio di Stato per il Turismo ed alla Gendarmeria le comunicazioni relative alle licenze, le sospensioni, le revoche e le cessazioni, nonché il cambio di titolarità; trasmette inoltre le informazioni relative ai periodi di apertura e chiusura, nonché le indicazioni sul gerente e/o preposto alla gestione della struttura ricettiva, comunicate dalle imprese ricettive ai sensi del Regolamento di attuazione.

Art. 22

(Sospensione, revoca e cessazione della licenza d'esercizio)

1. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, su segnalazione dell'Ufficio di Stato per il Turismo, previa diffida, può sospendere temporaneamente la licenza d'esercizio dell'attività ricettiva per un periodo da uno a sei mesi quando venga meno uno dei requisiti obbligatori relativi al livello minimo di classificazione o di agibilità.

2. La licenza è revocata qualora:

- a) venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il titolare o il gestore;
- b) il titolare o il gestore, alla scadenza del periodo di sospensione, non abbia ottemperato alle prescrizioni imposte;
- c) venga meno il requisito urbanistico.

3. Il titolare di una struttura, che intenda procedere alla sospensione temporanea, deve darne preventivo avviso; e chi intende procedere alla cessazione dell'attività deve presentare atto di rinuncia scritto in carta legale all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

4. Modalità, termini e procedure sono contenuti nel Regolamento di attuazione.

Art. 23

(Reclami)

1. I reclami relativi al funzionamento degli esercizi indicati nella presente legge vanno indirizzati all'Ufficio di Stato per il Turismo.

2. Il titolare o il gestore della struttura ricettiva contro la quale sia stato sporto reclamo deve fornire le proprie controdeduzioni entro sette giorni dal ricevimento della contestazione fatta dall'Ufficio di Stato per il Turismo. La mancanza di risposta equivale ad ammissione di responsabilità.

3. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, l'Ufficio di Stato per il Turismo dà corso al procedimento per l'applicazione di sanzione pecuniaria amministrativa come da regolamento d'attuazione.

4. Se il reclamo accolto riguarda l'applicazione delle tariffe, il titolare o il gestore, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo eventualmente pagato in eccedenza, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento sanzionatorio di cui al terzo comma e, contemporaneamente, a comunicare gli estremi dell'avvenuto pagamento all'Ufficio di Stato per il Turismo.

5. I clienti che presentano il reclamo ai sensi del primo comma debbono essere informati dell'esito dello stesso.

6. Le modalità, le procedure e le sanzioni previste sono contenute nel Regolamento d'attuazione.

Art. 24

(Denuncia alla Gendarmeria dei clienti alloggiati e rilevazione statistica del movimento turistico)

1. I gestori delle aziende ricettive di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 sono tenuti a registrare, ai sensi del "Regolamento per le vigenti disposizioni sui forensi" n.23 del 7 agosto 1927, in appositi registri cartacei o informatici i dati anagrafici relativi agli ospiti alloggiati, a seguito di presentazione di un documento di identità in corso di validità ed a comunicarli alla Gendarmeria entro 24 ore dal loro arrivo, tramite fax o altri strumenti informatici.
2. I gestori delle aziende ricettive di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 sono tenuti, inoltre, a comunicare periodicamente all'Ufficio di Stato per il Turismo i dati statistici relativi agli arrivi e alle partenze degli ospiti, alle presenze, alla loro nazionalità o la loro provincia di residenza se italiani.
3. Le modalità di comunicazione così come le sanzioni previste in caso di mancata comunicazione, fatte salve le sanzioni di competenza del Corpo della Gendarmeria per le omesse dichiarazioni, di cui al primo comma del presente articolo, previste dalla Legge 24 febbraio 2000 n.22, sono contenute nel Regolamento di attuazione.

Art. 25

(La denuncia dei prezzi)

1. I prezzi relativi ai servizi delle imprese ricettive alberghiere ed extra-alberghiere sono regolamentati dalla Legge 31 ottobre 1994 n. 89.
2. Le Associazioni di Categoria del settore turistico, entro il 30 giugno di ogni anno, propongono alla Segreteria di Stato per il Turismo i prezzi minimi e massimi per gli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri da applicare al pubblico, a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo, per l'intero anno e/o per gli anni successivi. La Segreteria di Stato per il Turismo trasmette, con sue osservazioni, la proposta, alla Commissione Prezzi, che delibera ai sensi della Legge 31 ottobre 1994 n. 89.
3. Gli operatori non possono praticare prezzi superiori ai massimi, né inferiori ai minimi approvati. L'applicazione al pubblico di tariffe superiori ai massimi ed inferiori ai minimi ufficiali viene punita con una sanzione pecuniaria amministrativa stabilita nel Regolamento d'attuazione, che dispone anche sulle procedure.

Art. 26

(Informazioni al turista)

1. Le tabelle dei prezzi contenenti informazioni generali sull'esercizio, i prezzi applicati dalla struttura e l'elenco delle camere con i relativi servizi e prezzi, sono esposti in modo visibile nel luogo di ricevimento degli ospiti. I cartellini, con l'indicazione dei prezzi praticati per ciascuna camera o unità abitativa, sono esposti in modo visibile in ciascuna camera o unità abitativa o nel luogo di prestazione dei singoli servizi.
2. Devono essere utilizzati i modelli adottati dall'Ufficio di Stato per il Turismo, che provvede ad apporvi un timbro di validazione dopo la compilazione da parte del gestore e prima dell'esposizione al pubblico.
3. L'Ufficio di Stato per il Turismo pubblica l'elenco delle strutture ricettive con le caratteristiche e i prezzi praticati.

Art. 27

(Sanzioni amministrative)

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa e all'immediata chiusura dell'esercizio chiunque esercita un'attività ricettiva senza licenza. In documentato caso di forza maggiore, la chiusura può essere posticipata ad altra data, comunque fissa e prestabilita.
2. E' soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa, il gestore di una struttura ricettiva, che:
 - a) non espone al pubblico tabella e cartellini prezzi;
 - b) omette di comunicare alla Gendarmeria le informazioni relative ai clienti alloggiati;
 - c) omette di comunicare all'Ufficio di Stato per il Turismo i dati statistici relativi alle presenze dei clienti;
 - d) non fornisce le informazioni richieste dai competenti organi o uffici pubblici o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione;
 - e) non osserva le norme in materia di igiene, sanità, ordine pubblico e sicurezza;
 - f) non osserva i periodi di apertura;
 - g) applica prezzi al pubblico superiori ai massimi o inferiori ai minimi approvati;
 - h) pubblica dati non veritieri o non rispondenti a quanto risulta dalle certificazioni e dalla licenza. In questo caso si procede con il sequestro immediato della pubblicazione;
 - i) non rispetta la capacità ricettiva autorizzata. In questo caso la sanzione pecuniaria irrogata è calcolata sulla base di una determinata somma per ogni posto letto eccedente, fermo restando, comunque, l'obbligo di ripristinare la capacità ricettiva autorizzata;
- l) sia stato oggetto di un fondato reclamo ai sensi del precedente articolo 23.
3. In caso di recidiva, le sanzioni previste nel comma precedente saranno raddoppiate. Nei casi più gravi si potrà procedere inoltre alla sospensione della licenza per un periodo non superiore a sessanta giorni ovvero alla revoca della licenza medesima.
4. Le sanzioni pecuniarie amministrative previste nel presente articolo, con esclusione di quelle previste al punto b), vengono stabilite dal Regolamento di attuazione e sono applicate dall'Ufficio di Stato per il Turismo che esercita, altresì, la vigilanza sulle disposizioni contenute nei Titoli II e III della presente legge attraverso propri funzionari ed eventuali incaricati delle Forze di Polizia.
5. Le sanzioni della sospensione e revoca della licenza e della chiusura dell'esercizio sono applicate dall'Ufficio Industria, Commercio e Artigianato.
6. Le sanzioni relative alla mancata comunicazione alla Gendarmeria dei dati anagrafici dei clienti alloggiati, di cui al punto b) del presente articolo, sono applicate dal Corpo della Gendarmeria ai sensi dell'articolo 1 della Legge 24 febbraio 2000 n.22.

TITOLO IV

LE IMPRESE TURISTICHE: L'INTERMEDIAZIONE TURISTICA

Art. 28

(Agenzie di viaggio e turismo e Tour Operator)

1. L'attività di intermediazione turistica, comprensiva dell'assistenza e consulenza ai turisti, può essere esercitata da Tour Operator (T.O.) e da Agenzie di Viaggio e Turismo (Agenzie di Viaggio).
2. Sono Tour Operator le imprese che esercitano, a proprio rischio, l'attività di produzione ed organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea, senza vendita diretta al pubblico. I prodotti turistici vengono venduti attraverso la pubblicazione e la distribuzione di

cataloghi di viaggio ed opuscoli informativi o per via telematica in maniera esclusiva alle Agenzie di Viaggio e Turismo.

3. L'attività dei Tour Operator viene svolta nel rispetto della salvaguardia dei diritti e degli interessi dell'utenza. Essa non può essere svolta in locali aperti al pubblico. Le eventuali insegne devono contenere l'indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico.

4. Sono Agenzie di Viaggio e Turismo le imprese che svolgono attività di consulenza turistica ed esercitano l'attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione per singole persone o gruppi e biglietteria di trasporto, con vendita diretta al pubblico. Tali attività possono essere svolte congiuntamente o disgiuntamente. Per vendita diretta al pubblico si intende la vendita effettuata sia presso la sede dell'impresa turistica sia mediante strumenti telematici, purché destinata all'utente finale, consumatore del servizio, sia esso privato o azienda/associazione.

5. Le Agenzie di Viaggio e Turismo devono esporre il segno distintivo ben visibile, indicare l'esatta denominazione e avere locali indipendenti, destinati esclusivamente alla specifica attività.

6. L'attività delle Agenzie di Viaggio e Turismo e dei Tour Operator è soggetta al rilascio di una licenza ai sensi della vigente legislazione in materia di rilascio di patenti d'esercizio.

7. Per l'esercizio dell'attività è necessario, oltre a quanto previsto dalla legislazione in materia di rilascio di patenti d'esercizio, non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dell'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; è necessario altresì che sia stata stipulata apposita polizza assicurativa, e versato il deposito cauzionale o fideiussione bancaria previsti dal Regolamento di attuazione.

8. La denominazione dell'Agenzia non può essere uguale o simile a quelle adottate da agenzie già operanti sul territorio sammarinese.

9. Nel caso in cui la vendita dei servizi di agenzia avvenga mediante i promotori commerciali, gli stessi devono essere muniti di documento di identificazione rilasciato dall'Agenzia, che deve conservare l'elenco dei promotori presso la propria sede a disposizione delle autorità di vigilanza.

Art. 29

(Il Direttore tecnico)

1. Delle attività di Tour Operator e di quelle di Agenzie di Viaggio e Turismo è responsabile il Direttore tecnico, che può essere o il titolare della licenza nel caso di ditte individuali, o la persona fisica che sia designata dalla società titolare del Tour Operator o della Agenzia di Viaggio. La persona in oggetto deve essere in possesso dei requisiti previsti dal secondo comma.

2. Salvo quanto contenuto nel Regolamento di attuazione, l'aspirante Direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver raggiunto la maggiore età;
- b) essere in possesso di diploma rilasciato dagli Istituti Professionali per i Servizi Turistici o dagli Istituti Tecnici per il Turismo, o della laurea in studi turistici, o di master in studi turistici rilasciati da Istituti abilitati. Nel caso non disponga di uno dei titoli di studio o professionali sopra indicati, e fermo restando il possesso degli altri requisiti, l'accesso all'esame di cui al terzo comma, resta subordinata alla positiva frequenza di un corso abilitante di cui al Regolamento di attuazione della presente legge, ovvero al possesso del requisito dei 5 anni di anzianità di servizio previsto dalla lettera d);
- c) avere capacità di agire;
- d) possedere un'esperienza documentata di lavoro svolto almeno con mansioni di concetto o come responsabile di reparto di un'Agenzia di Viaggio, o presso un Tour Operator, anche non sammarinesi, per almeno tre anni. Nel caso in cui non si posseda il titolo di studio di cui al (punto b), il periodo di esperienza documentata presso un'Agenzia di Viaggio o Tour Operator è aumentato ad anni cinque;
- e) non aver riportato condanne penali definitive comportanti una pena detentiva superiore a due anni;

3. Il possesso dei requisiti di cui al secondo comma ammette l'aspirante Direttore tecnico all'esame di abilitazione professionale disciplinato dal Regolamento di attuazione.
4. Le imprese turistiche di intermediazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attività di Agenzia di Viaggio e Turismo e/o di Tour Operator, potranno indicare una figura professionale, quale Direttore tecnico, con apposita domanda da presentare, all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui al comma successivo.
5. Le procedure autorizzative, le attività di verifica e di controllo, le norme di tutela del turista e quanto altro riguarda il funzionamento delle imprese qui disciplinate sono contenute nel Regolamento di attuazione.

Art. 30

(Norma Transitoria)

1. Le imprese di intermediazione turistica, siano esse Agenzie di Viaggio e Turismo o Tour Operator, che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, esercitano una delle due attività in maniera disgiunta, sulla base della normativa precedente, possono continuare a svolgere tale attività previa comunicazione scritta all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. Le imprese di intermediazione turistica che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività congiunta di Agenzia di Viaggio e Turismo e di Tour Operator, sulla base della normativa precedente, possono continuare a svolgere tale attività, previa comunicazione scritta all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. Tali imprese devono però ubicare la sede dell'attività di Tour Operator in locali non aperti al pubblico e separati da quelli dove si svolge l'attività di Agenzia di Viaggio e Turismo. La separazione delle sedi deve avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento d'attuazione, previa verifica ed autorizzazione da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
3. Le società che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, pur avendo ad oggetto l'esercizio di attività di intermediazione turistica non abbiano proceduto al ritiro della licenza ovvero non abbiano effettivamente avviato l'attività di intermediazione turistica, sulla base della normativa precedentemente in vigore, sono soggette alle disposizioni contenute nella presente legge. Conseguentemente, nel caso in cui le suddette società intendano avviare l'attività di intermediazione turistica devono optare tra l'esercizio dell'attività di Tour Operator di cui all'articolo 28, secondo e terzo comma e l'esercizio dell'attività di Agenzia di Viaggio di cui all'articolo 28, quarto e quinto comma.
4. Le procedure, le modalità di verifica e le sanzioni applicabili in caso di inottemperanza alle prescrizioni di cui presente articolo sono contenute nel Regolamento di attuazione.

TITOLO V

LE PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 31

(Le figure professionali)

1. E' guida turistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici, ville, parchi, siti di particolare attrattiva, complessi industriali, artigianali, agricoli e simili, illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e socio-economiche.

2. E' accompagnatore turistico chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, fornisce assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche di cui al primo comma.

3. E' guida ambientale escursionistica chi per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone in zone classificate di pregio naturalistico illustrandone le caratteristiche territoriali e tutti gli aspetti ambientali nella loro articolazione, complessità, interazione e dinamicità permettendo una fruizione stimolante e partecipativa dell'utenza, con i modi, i mezzi e nelle sedi di volta in volta ritenute più opportune.

4. E' organizzatore congressuale chi per professione predispone le strutture per convegni, congressi, seminari e/o ne assume la gestione, promuove eventi, fornisce i servizi destinati a quegli scopi, con esclusione delle attività di intermediazione di cui all'articolo 28.

5. E' animatore turistico chi per professione organizza, in proprio o in forme associate, attività volte ad intrattenere, nelle strutture ricettive o in locali esterni, gli ospiti delle strutture stesse, con esclusione delle attività di cui al primo, secondo e terzo comma.

6. Coloro che svolgono anche in forma non esclusiva le attività professionali sopra indicate debbono munirsi di abilitazione ed essere iscritti in apposito Albo degli Operatori professionali nel Turismo tenuto dall'Ufficio di Stato per il Turismo.

7. L'abilitazione all'esercizio delle attività sopra indicate è consentita quando si disponga dei seguenti requisiti:

- a) aver raggiunto la maggiore età;
- b) essere in possesso di diploma di maturità o di laurea;
- c) avere capacità di agire;
- d) aver superato l'esame di abilitazione professionale disciplinato per ogni professione dal Regolamento di attuazione e consistente in almeno una prova scritta o in test e in prove orali, volte ad accertare la conoscenza tecnico-giuridica della professione, e la conoscenza di almeno una/o due delle principali lingue europee, oltre alla lingua italiana. Le procedure abilitative, le attività di verifica e di controllo ed ogni altra attività non prevista dal presente Titolo sono disciplinate dal Regolamento di attuazione;
- e) non avere riportato condanne penali definitive comportanti una pena detentiva superiore a due anni.

8. La Commissione Esaminatrice deputata a rilasciare l'abilitazione professionale è nominata dal Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato per il Turismo ed è composta da:

- a) un Dirigente dell'Ufficio di Stato per il Turismo esperto nel settore, con funzioni di Presidente;
- b) tre esperti nelle materie d'esame proprie della specifica figura professionale;
- c) un rappresentante della categoria professionale interessata;
- d) un docente per ciascuna delle lingue straniere oggetto d'esame.

9. Le guide turistiche abilitate sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie e i monumenti dello Stato di San Marino.

10. I dipendenti dell'Ufficio di Stato per il Turismo, che esercitano attualmente la funzione di guida turistica presso l'Ufficio Guide, continuano a svolgere il servizio di guida turistica fino al termine del loro incarico. Essi hanno diritto ad ottenere d'ufficio l'iscrizione all'Albo come previsto dal Regolamento applicativo. L'abilitazione viene rilasciata esclusivamente per la lingua conosciuta

Art. 32

(L'attività formativa)

1. La Segreteria di Stato per il Turismo favorisce la qualificazione e la riqualificazione professionale in materia turistica, sia in ambito pubblico che in ambito privato, anche in

collaborazione con le Organizzazioni di categoria, al fine di tutelare il regolare espletamento delle attività e l'immagine di buona organizzazione turistica nella Repubblica di San Marino.

2. Saranno, a tal fine, istituiti dei corsi di aggiornamento e formazione, con cadenza da stabilire, con l'obiettivo di formare ed aggiornare gli operatori del settore turistico, di promuovere la cultura dell'ospitalità e migliorare il sistema dell'accoglienza nel territorio della Repubblica di San Marino.

3. I corsi di aggiornamento e formazione sono rivolti ai dipendenti del settore pubblico del turismo o dei settori connessi con il turismo ed agli operatori privati.

TITOLO VI **INTERVENTI DELLO STATO**

Art.33

(Interventi finanziari)

1. L'ampliamento delle strutture ricettive definite al precedente articolo 14 al fine di incrementarne la capacità ricettiva, di riqualificazione della struttura al fine di migliorarne la classificazione in categoria superiore, gli interventi di nuova realizzazione delle strutture ricettive definite a norma del Titolo II della presente legge, beneficiano dell'agevolazione fiscale nella forma di credito agevolato ed esenzione parziale dall'imposta generale sui redditi definite nell'ambito della Legge di Bilancio.

Art. 34

(Vincolo di destinazione)

1. Le strutture, le attrezzature, gli impianti e gli arredi realizzati con i contributi previsti dalle norme attuative del presente titolo, sono vincolati alla destinazione di uso indicata nel provvedimento di concessione per un periodo pari a quello necessario per il rimborso dell'eventuale mutuo agevolato, e comunque per non meno di dieci anni, a partire dalla data di erogazione del contributo.

2. Il vincolo è assunto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa che intende beneficiare degli interventi previsti dall'articolo 33, mediante atto unilaterale registrato e, se riferito a beni immobili, trascritto.

3. Il vincolo permane anche a carico di eventuali aventi causa dell'originaria persona fisica o giuridica beneficiaria.

4. L'eventuale cessazione anticipata del vincolo è autorizzata quando sia dimostrata l'impossibilità o la non economicità del mantenimento della destinazione di uso delle opere, e comporta l'obbligo della preventiva restituzione del contributo erogato e dell'imposta considerata esente, maggiorato degli interessi al tasso legale a partire dalla data di concessione dell'agevolazione.

5. Tutte le spese di registrazione, trascrizione o di cancellazione sono a carico dei beneficiari.

Art. 35

(Interventi per il superamento delle barriere architettoniche, per gli adeguamenti igienico-sanitari, per i servizi tecnologici e per i miglioramenti)

1. Negli edifici e negli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e a servizio delle strutture e delle professioni qui regolamentate, possono essere effettuati interventi necessari per il superamento delle barriere architettoniche, per adeguamenti igienico-sanitari e per

servizi tecnologici, i lavori richiesti dalle norme di sicurezza, ed opere per ammodernamento e riqualificazione delle strutture finalizzate ai livelli qualitativi minimi previsti dalle norme sulla classificazione, nelle modalità e nel rispetto delle norme previste alla Legge 29 gennaio 1992 n.7 e alla Legge 19 luglio 1995 n.87 e successive modifiche.

TITOLO VII **ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE**

Art. 36

(Abrogazioni ed entrata in vigore)

1. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.
2. Fino all'entrata in vigore del Regolamento di attuazione per le imprese ricettive si applica la Legge 18 marzo 1993 n. 43 "Classificazione delle Aziende Alberghiere".
3. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione ad eccezione delle disposizioni di cui al Titolo VI la cui entrata in vigore è subordinata all'adozione del relativo Regolamento di attuazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 6 febbraio 2006/1705 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Rosa Zafferani